



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-108/2019, 14 gennaio 2021	Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți,	X	Rinvio pregiudiziale	PL	Non ultima istanza	-	/	Territorialità, neutralità	Qualificazione di beni spediti in nome o per conto del fornitore; realtà economica, intervento indiretto

Classificazione

Diritto secondario -Imposte indirette - Iva

Questione pregiudiziale

"Nel contesto di una vendita di beni tramite un negozio online, se l'articolo 33 della direttiva [2006/112] dovesse essere interpretato nel senso che non si applica alla situazione in cui l'acquirente conclude direttamente un contratto di trasporto di beni dal membro Stato del fornitore al proprio Stato membro, in conformità con le opzioni di spedizione offerte dal fornitore, poiché il trasporto non viene effettuato per conto di quest'ultimo?"

Dispositivo

L'articolo 33 della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che, nel caso di merci vendute tramite un sito web da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti situati in un altro Stato membro, quando, ai fini della consegna di tali beni, tali acquirenti, in base alle opzioni di spedizione offerte da questo fornitore, scelgono una società suggerita da questo sito con la quale concludono un contratto distinto da quello che li vincola a detto fornitore per l'acquisto di detta merce, quest'ultima è da considerarsi trasportata "dal fornitore o per suo conto", ai sensi del presente articolo 33, quando il ruolo dello stesso fornitore è preponderante rispetto all'iniziativa e l'organizzazione delle fasi essenziali del trasporto delle stesse merci, che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto di tutti i fattori in gioco, le circostanze rilevanti del procedimento principale.

Nota redazionale

Con la sentenza del 14 gennaio 2021, Causa C-108/2019, la Corte di Giustizia è intervenuta sull'interpretazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/112. Tale norma identifica quale "luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto", a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, a determinate condizioni, il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. La società polacca Krakvet, commercializza i propri prodotti sia in ambito nazionale, sia in ambito europeo, tramite il commercio elettronico. Il sito internet, differenziato per ciascun paese membro, funge al contempo sia da "vetrina virtuale", sia da strumento tramite il quale vengono conclusi i singoli contratti. In particolare, la vendita di prodotti a clienti (nel caso di specie, non soggetti passivi) situati in Romania avviene attraverso un sito web, la cui home page ha una chiara estensione "rumena". I prodotti sono commercializzati con la clausola "Ex Works". I committenti, finalizzato l'ordine sul sito internet, possono scegliere tra due modalità di ritiro dei prodotti: •personalmente dal magazzino Krakvet in Polonia (utilizzando qualsiasi operatore); •optando per i servizi di una società polacca (KBGT), proposta dallo stesso fornitore, con costi di trasporto inferiori a quelli di mercato e, in determinate ipotesi, puramente simbolici. L'Agenzia delle Entrate Rumena, qualificando tali operazioni come "vendite a distanza", con conseguente assoggettamento, al superamento della soglia di protezione, qui ritenuta superata, al regime di non imponibilità Iva nello stato cedente, bensì nel Paese membro di destinazione, ne delibera l'identificazione automatica ai fini Iva in Romania, attribuendogli un numero a tal fine. Sia il reclamo proposto dalla società in via amministrativa, sia il ricorso presentato avanti al Tribunale distrettuale di Bucarest, vengono respinti. La società propone allora appello dinanzi alla Corte D'Appello di Bucarest, contestando l'applicazione della disciplina afferente alle "vendite a distanza". Condizione essenziale affinché un'operazione rientri in questa categoria è che il trasporto delle merci, da uno Stato membro ad un altro, sia effettuato dal fornitore o per suo conto. Si è pertanto posta la questione, rimessa alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia – riguardo all'individuazione dei casi in cui i beni debbano essere correttamente classificati come "spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva Iva. La Corte, ai fini dell'applicazione del criterio di territorialità iva, chiarisce le condizioni in base alle quali i beni devono essere considerati "spediti o trasportati da o per conto del fornitore". In primo luogo occorre valutare la realtà economica e commerciale in cui si svolgono effettivamente le operazioni, quale criterio fondamentale e dirimente al fine di verificare il ruolo dei vari operatori economici fattivamente coinvolti nell'operazione. I beni sono da intendersi come "trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto" quando è quest'ultimo, anziché il cliente, ad assumere un ruolo preponderante per quanto riguarda l'iniziativa e l'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto delle merci. Non solo pertanto quando il fornitore effettui il trasporto o la spedizione (o in via mediata, tramite un proprio incaricato), ma anche quando egli lo promuova attivamente, suggerendo o consigliando all'acquirente un determinato vettore. All'interno del citato contesto economico dirimente sarà l'identificazione del soggetto a cui imputate le scelte relative alle modalità della spedizione o del trasporto dei beni interessati. Andrà altresì valutato l'agente economico sul quale è gravato il rischio connesso alla spedizione e alla cessione di beni in questione. Nonostante le clausole contrattuali prevedano che il rischio sia assunto dalla società incaricata dell'invio dei beni, la spedizione o il trasporto degli stessi sarà considerato effettuato per conto del fornitore qualora quest'ultimo sostenga effettivamente i costi connessi al risarcimento dei danni verificatisi durante tale spedizione o tale trasporto. Infine, oggetto d'indagine dovranno essere le modalità di pagamento relative sia alla cessione dei beni interessati sia alla loro spedizione o al loro trasporto. Quando gli acquirenti sono formalmente vincolati al fornitore e alla società di trasporto da contratti distinti, l'acquisto di tali beni nonché la spedizione o il trasporto degli stessi sono oggetto di un'unica transazione finanziaria, occorre considerare tale circostanza come un indizio del significativo coinvolgimento del fornitore nell'invio di detti beni.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza su DPTI